

Ordine del giorno: Piano pluriennale di lavori pubblici per garantire l'accessibilità del trasporto pubblico

Premesso che

- Il trasporto pubblico locale è materia in cui il Comune di Pisa ha competenza rispetto alla realizzazione, gestione e tenuta delle pensiline e delle fermate a terra in tutto il territorio comunale;
- Le fermate del nostro comune sono in gran parte non accessibili alle persone con disabilità;
- Il Comune di Pisa, con la sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Pisa n. 396/2025 è già stato condannato al pagamento delle spese processuali per la presenza di barriere architettoniche in una fermata in relazione al caso di un minore con disabilità motoria che non poteva correttamente usufruire del servizio, e ciò nonostante l'adeguamento della fermata stessa, successivamente all'azione giudiziaria, sia stato effettuato;
- Che infatti, in data 30.09.2025 con parere a Firma dell'Avv. Ciaramelli la Direzione 01 precisava come "il giudice con la sentenza in epigrafe dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere tuttavia ha condannato il CTT Nord ed il Comune in solido al pagamento delle spese di lite per la sussistenza delle condotte discriminatorie che hanno comunque determinato la necessità di adire l'autorità giudiziaria per l'attivazione degli interventi necessari;

Considerato che:

- Come ben si legge all'interno della motivazione della sentenza n. 396/2025 del Tribunale di Pisa in casi come questi viene "in rilievo il diritto -costituzionalmente tutelato- alla libertà di "circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale" di cui all'art. 16 Cost.. Tale diritto viene meglio specificato e tutelato nella disciplina di fonte legale. Infatti, la L. 104/1992 e [ss.mm.](#) prevede espressamente, all'art. 26, che "Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi". La norma ha la precipua funzione di porre le persone a mobilità ridotta in condizioni di parità ed uguaglianza -ex art. 3 Cost.- con i soggetti normodotati, indicando gli strumenti necessari affinché sia consentito anche alle prime di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo degli appositi servizi pubblici".
- Come precisa sempre il Tribunale, nel caso in questione si sarebbe verificata "una discriminazione indiretta, che si verifica allorquando "una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone" (art. 2, comma 3 L. 67/2006)".
- La pronuncia in esame è tutt'altro che isolata. Infatti, la Giurisprudenza si è espressa più volte in merito con tante sentenze di condanna nei confronti di enti e società incaricate di gestire il pubblico trasporto. Ad esempio, Il Tribunale di Vicenza ha precisato che "tra gli obblighi delle società che gestiscono il trasporto pubblico vi è quello di garantire agli utenti con disabilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi" (cfr. Ordinanza del 13 settembre 2017, Tribunale civile di Vicenza). Ugualmente il Tribunale di Roma ha stabilito l'obbligo di rimozione da parte del Comune di residenza di una persona affetta da SLA delle barriere architettoniche che ne impedivano la libera circolazione e, in

questo caso, proprio delle barriere che impedivano l'accesso agli autobus, condannando anche l'ente al risarcimento del danno patrimoniale e non (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 4929 del 05.03.2012).

Ritenuto che

-il Comune di Pisa debba necessariamente provvedere ad un programma di adeguamento delle fermate del trasporto pubblico al fine di renderlo accessibile a tutte le persone senza discriminazione alcuna;

- il Comune deve agire anche con impiego di risorse e con una progettazione di lungo periodo;

-si rende necessario eseguire un censimento e una ricognizione dello stato di cose prodromico ad un programma di Interventi pluriennali che tenda al raggiungimento dell'obiettivo di garantire una piena accessibilità al trasporto pubblico per tutte le persone anche con disabilità motoria;

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a

effettuare, tramite gli uffici competenti, una ricognizione di tutte le fermate delle linee del trasporto pubblico locale sul territorio comunale entro il mese di giugno 2026;

dare mandato agli uffici di predisporre entro il prossimo bilancio preventivo (bilancio preventivo 2027) un piano pluriennale di intervento di interventi atto ad eliminare ogni forma di discriminazione nell'accesso e nell'utilizzo del trasporto pubblico locale nei confronti delle persone con disabilità.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista